

**ENERGIA: Impianto eolico - Meccanismi di incentivazione - Ipotesi di artato frazionamento - Impianti realizzati da società diverse - Differente nodo di raccolta dell'energia - Irrilevanza - Ratio del divieto di artato frazionamento - Misuratori posti sulla stessa particella catastale - Impianti considerati come posti sulla medesima particella catastale - Rilevanza ai fini della norma anti-frazionamento.**

**Tar Lazio - Roma, Sez. III ter, 21 marzo 2022, n. 3242**

1. “[...] l’artato frazionamento è una pratica elusiva delle disposizioni in materia di benefici tariffari che ha consentito agli operatori economici di percepire tariffe incentivanti più remunerative in violazione del criterio dell’inversa proporzionalità tra la potenza dell’impianto e il livello di incentivazione, diretto corollario del principio di equa remunerazione degli incentivi, comportando l’elusione delle soglie di potenza per le quali, ai fini dell’ammissione agli incentivi, è prevista l’iscrizione al registro ovvero la partecipazione all’asta. Proprio in virtù delle suddette conseguenze, il divieto di artato frazionamento è stato ritenuto un principio generale dell’ordinamento che opera a prescindere da un’espressa previsione normativa e, pertanto, può ritenersi applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Ciò posto, il comma 2 dell’art. 29, ribadisce espressamente come il GSE sia tenuto ad applicare i principi di cui al primo comma “anche nell’ambito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo svolte, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2014, su tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari”.

[...] La ratio [...] risiede nell’esigenza di evitare che i soggetti responsabili degli impianti che producono energia da fonti rinnovabili possano, in violazione del criterio dell’inversa proporzionalità tra la potenza dell’impianto e il livello di incentivazione, mediante, appunto, un “artato frazionamento”, eludere le soglie di potenza per le quali, ai fini dell’ammissione agli incentivi, è prevista l’iscrizione al Registro ovvero la partecipazione all’asta e, conseguentemente beneficiare degli incentivi avvalendosi della procedura di accesso diretto [...]”.

2. “[...] qualora [...] “i misuratori sono posti sulla stessa particella catastale, ne deriva che [...] gli stessi impianti cui essi afferiscono devono essere considerati come posti sulla medesima particella catastale, con conseguente rilevanza di ciò ai fini della norma antifrazionamento di cui all’art. 5, comma 2, lett. b, del D.M. 23 giugno 2016” [...].

Non vi è peraltro motivo per discostarsi da quanto già affermato dalla Sezione a proposito del contatore di scambio, che va senz’altro ritenuto elemento costitutivo dell’impianto poiché “in tale senso depone chiaramente l’art. 2, comma 1 lett. a) D.M. 23 giugno 2016 il quale stabilisce la definizione generale di impianto valevole anche per la presente fattispecie; in tale definizione si

*comprendono infatti tra gli elementi costitutivi “i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi”; “Posto che il contatore di scambio registra l’energia immessa in rete e dunque l’energia per la quale il Gestore corrisponde l’incentivo (che l’art. 2 D.M. 23 giugno 2016 definisce come integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell’energia prodotta e corrisposta dal GSE al produttore “in riferimento alla produzione netta immessa in rete”), il Collegio ritiene che tale componente vada considerata parte integrante dell’impianto e come tale valga a determinare la localizzazione dell’impianto sulla medesima particella catastale come richiesto dall’art. 5, comma 2, lett. b) del D.M. 23 giugno 2016” [...].*

#### FATTO

1. Con ricorso notificato l’8 ottobre 2018 e depositato il successivo 15 ottobre, la società Cowatt s.r.l. ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento prot. n. GSEWEB/P20180199550 del 12 luglio 2018, comunicato in pari data, con il quale il G.S.E. pur avendo accolto la richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per l’intervento di nuova costruzione dell’impianto FER000149 sito nel Comune di Barile (PZ), ha però ridotto a metà l’importo degli incentivi stessi asserendo la sussistenza di un’ipotesi di artato frazionamento degli impianti, nonchè degli altri provvedimenti connessi come in epigrafe specificati, affinché sia altresì accertato il diritto della società ricorrente a ottenere il riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi del d.m. 6 luglio 2012, ossia la tariffa prevista per un impianto eolico on shore di potenza pari a 0,198 MW e pari a 268 euro/MWh.

2. Con analogo ricorso notificato anch’esso l’8 ottobre 2018 e depositato il successivo 15 ottobre, la società Elettro Esco ha del pari adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento prot. n. GSEWEB/P20180199551 del 12 luglio 2018, comunicato in pari data, con il quale il G.S.E. pur avendo accolto la richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per l’intervento di nuova costruzione dell’impianto FER000118 sito nel Comune di Venosa (PZ), ha però ridotto a metà l’importo degli incentivi stessi asserendo la sussistenza di un’ipotesi di artato frazionamento degli impianti, nonchè degli altri provvedimenti connessi come in epigrafe specificati, affinché sia altresì accertato il diritto della società ricorrente a ottenere il riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi del d.m. 6 luglio 2012, ossia la tariffa prevista per un impianto eolico on shore di potenza pari a 0,198 MW e pari a 268 euro/MWh.

3. Le due società ricorrenti, Cowatt s.r.l. e Elettro Esco s.r.l., espongono di essere proprietarie rispettivamente di un impianto eolico identificato con il numero FER000149, ubicato in località Comune di Barile (PZ) e di un impianto eolico identificato con il numero FER0001118, ubicato in località Comune di Venosa (PZ).

Entrambe hanno richiesto l'accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti e fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ai sensi del titolo VI del d.m. 6 luglio 2012 per l'intervento di nuova costruzione degli impianti di generazione di energia elettrica da fonte eolica *on shore* con potenza pari a 0,198MW – Codice registro Eoln\_Rg2012.

Gli impianti in oggetto sono sottoposti all'applicazione delle norme di cui al decreto 6 luglio 2012. Ciò nonostante, le due società sono state destinatarie di un preavviso di accoglimento parziale, a mezzo note del GSE del 26 marzo 2018, con le quali è stata ravvisata un'ipotesi di “*artato frazionamento degli impianti*”, ai sensi degli artt. 5, comma 2, lett. b, e 29, comma 1, del d.m. 23 giugno 2016.

In realtà, le ricorrenti affermano trattarsi di un equivoco in quanto gli impianti in questione sono stati realizzati da due società diverse (Elettro Esco e Cowatt) su due terreni ubicati in differenti Comuni (Comune di Venosa e Comune di Barile) e dunque su due particelle catastali diverse, mai frazionate e neppure contigue tra loro ed appartenenti a differenti proprietari.

Peraltro, differente sarebbe anche il nodo di raccolta dell'energia, insistendo gli impianti su diverse cabine e su una linea MT differente.

Nonostante le osservazioni e la documentazione presentata in sede procedimentale, il GSE emetteva i gravati provvedimenti con i quali accoglieva solo parzialmente la richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per l'intervento di nuova costruzione dei due impianti per cui è causa, riducendo pertanto a metà l'importo degli incentivi stessi asserendo l'artato frazionamento degli impianti.

4. Con i rispettivi gravami, le ricorrenti deducono i seguenti motivi di diritto:

I. Violazione degli artt. 5, comma 2, lett. b) e 29, d.m. del 23 giugno 2016 – Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta e per contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza della motivazione – Insussistenza dei presupposti dell'artato frazionamento - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per violazione dell'art. 3, l. 241/90 per omessa pronuncia su tale eccezione sollevata in sede procedimentale nelle relative osservazioni prodotte al G.S.E.

Il provvedimento del G.S.E. di accoglimento parziale si fonderebbe su un evidente equivoco interpretativo degli artt. 5, co. 2, lett. b) e 29, d.m. 23 giugno 2016 per “artato frazionamento degli impianti” identificati con i codici FER000118 e FER000149 di proprietà delle due società diverse

Elettro Esco e Cowatt che insistono su diversa particella catastale essendo gli impianti situati su terreni ubicati in due comuni differenti (Venosa e Barile) e le particelle nemmeno contigue tra loro.

II. Violazione dell'art. 3 e dell'art. 1.2 delle procedure applicative del d.m. 23 giugno 2016 – Inapplicabilità del d.m. 23 giugno 2016, trovando applicazione la disciplina previgente del d.m. 6 luglio 2012 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per violazione dell'art. 3, l. 241/90 per omessa pronuncia su tale eccezione sollevata in sede procedimentale nelle relative osservazioni prodotte al G.S.E..

Fermo restando la manifesta illegittimità del provvedimento nel merito, le ricorrenti eccepiscono altresì l'inapplicabilità del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 e in particolare, dell'art. 29, trovando applicazione le sole norme stabilite dal previgente d.m. 6 luglio 2012, in quanto i due impianti sono iscritti in posizione utile nella graduatoria della procedura indetta ai sensi del d.m. 6 luglio 2012.

In particolare si contesta l'applicazione dell'art. 29, d.m. 23 giugno 2016 nella parte in cui è stato aggiunto il nuovo criterio di valutazione del GSE come possibile elemento indicativo di un artato frazionamento, vale a dire, l'unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione.

5. Si è costituito in giudizio il gestore contestando, nel merito, la fondatezza di entrambe i gravami.

6. Alla pubblica udienza del 29 settembre 2021 la causa è passata in decisione.

#### DIRITTO

1. In via preliminare, il collegio dispone la riunione dei ricorsi come in epigrafe specificati, per evidenti ragioni di connessione oggettiva tra gli stessi, ai sensi dell'art. 70 c.p.a.

2. Nel merito, i ricorsi sono infondati.

Per ragioni di ordine logico giuridico, il collegio reputa opportuno prendere le mosse dall'esame del secondo motivo di gravame con il quale le parti ricorrenti contestano l'applicazione, alle fattispecie in esame, delle norme poste dal d.m. 23 giugno 2016 in materia di divieto di artato frazionamento di impianti, in quanto gli impianti in oggetto rientrano nell'alveo di applicazione del d.m. 6 luglio 2012.

Il motivo è privo di pregio.

Innanzitutto, il divieto di artato frazionamento degli impianti non è stato introdotto né regolato ex novo del d.m. del 2016, essendo, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione un principio immanente dell'ordinamento (*ex plurimis*, Tar Lazio, III ter, 4 marzo 2019, n. 2875).

La norma posta all'art. 29 "Frazionamento della potenza degli impianti", del d.m. 23 giugno 2016, prevede, dunque, che: *"Il GSE, nell'applicare le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti. In tale ambito, il GSE può valutare anche, come possibile elemento indicativo di un artato frazionamento, l'unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione"* (comma 1);

*"Il GSE applica i principi generali di cui al comma 1 anche nell'ambito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo svolte, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2014, su tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari"* (comma 2);

*"In presenza di casi di frazionamento di cui ai commi 1 e 2, il GSE considera gli impianti riconducibili ad un'unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti e, verificato il rispetto delle regole di accesso agli incentivi, ridetermina la tariffa spettante. Nel caso in cui l'artato frazionamento abbia comportato anche la violazione delle norme per l'accesso agli incentivi, il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate. Restano fermi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa"* (comma 3).

Nelle premesse del d.m. si rinvencono alcuni "considerato" attinenti al tema dell'artato frazionamento: - "[...] gli esiti delle verifiche svolte dal GSE nell'anno 2014 hanno evidenziato una significativa frequenza di ipotesi di artato frazionamento della potenza fotovoltaica incentivata riconducibile a un unico impianto in violazione dell'art. 12, comma 5, decreto ministeriale 5 maggio 2011"; - "[...] la pratica dell'artato frazionamento consente agli operatori di percepire tariffe incentivanti più remunerative in violazione del criterio dell'inversa proporzionalità tra la potenza dell'impianto e il livello di incentivazione, diretto corollario del principio di equa remunerazione degli incentivi, e può comportare l'elusione delle soglie di potenza per le quali, ai fini dell'ammissione agli incentivi, è prevista l'iscrizione al registro ovvero la partecipazione all'asta"; - "[...] il divieto di artato frazionamento, costituendo un principio generale dell'ordinamento, opera a prescindere da un'espressa previsione normativa e, pertanto, può ritenersi applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili". Sempre sulla stessa questione, le Procedure applicative del d.m. (pubblicate dal Gestore il 15.7.2016) prevedono al par. 1.3.3 "Potenza dell'impianto" (per quanto d'interesse): -

“[...] il ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 5, comma 2, qualora correttamente dichiarate dal Soggetto Responsabile all’atto della richiesta di iscrizione ai Registri, alle Procedure d’Asta o di accesso agli incentivi, determina l’attribuzione a ciascun ‘sotto-impianto’ della tariffa [...] e del meccanismo di incentivazione (Incentivo o TO) previsti, per la potenza pari alla somma delle potenze di tutti i ‘sotto-impianti’ in parola, dal decreto di riferimento”; - “[...] è fatta salva la facoltà, durante l’intero periodo di incentivazione, di verificare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 5, comma 2, e 29 del Decreto”; - “Un eventuale artato frazionamento accertato in fase successiva determina la decadenza dal diritto agli incentivi, nonché l’integrale recupero delle somme già erogate”. Va infine precisato che la “potenza dell’impianto” (v. art. 2, co. 1, lett. p, per i vari tipi di impianto) rileva, oltre che per stabilire la modalità di accesso agli incentivi (art. 5 cit.), anche ai fini dell’applicazione dei criteri di priorità per la formazione delle graduatorie e per l’individuazione della tariffa incentivante base (come chiarito nelle Proc. appl., par. 1.3.3.2).

Come noto, l’artato frazionamento è una pratica elusiva delle disposizioni in materia di benefici tariffari che ha consentito agli operatori economici di percepire tariffe incentivanti più remunerative in violazione del criterio dell’inversa proporzionalità tra la potenza dell’impianto e il livello di incentivazione, diretto corollario del principio di equa remunerazione degli incentivi, comportando l’elusione delle soglie di potenza per le quali, ai fini dell’ammissione agli incentivi, è prevista l’iscrizione al registro ovvero la partecipazione all’asta. Proprio in virtù delle suddette conseguenze, il divieto di artato frazionamento è stato ritenuto un principio generale dell’ordinamento che opera a prescindere da un’espressa previsione normativa e, pertanto, può ritenersi applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Ciò posto, il comma 2 dell’art. 29, ribadisce espressamente come il GSE sia tenuto ad applicare i principi di cui al primo comma *“anche nell’ambito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo svolte, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2014, su tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari”*.

3. Dall’applicabilità dei principi posti dall’art. 29, d.m. 2016 cit. alle fattispecie in esame discende l’infondatezza del primo motivo di gravame.

L’art. 5, comma 2, lett. b) del citato decreto precisa che *“più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti”*; mentre l’art. 29 dello stesso Decreto, come visto, dispone che *“il GSE, nell’applicare le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di*

*un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti. In tale ambito, il GSE può valutare anche, come possibile elemento indicativo di un artato frazionamento, l'unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione”.*

La *ratio* delle suddette disposizioni risiede nell'esigenza di evitare che i soggetti responsabili degli impianti che producono energia da fonti rinnovabili possano, in violazione del criterio dell'inversa proporzionalità tra la potenza dell'impianto e il livello di incentivazione, mediante, appunto, un “artato frazionamento”, eludere le soglie di potenza per le quali, ai fini dell'ammissione agli incentivi, è prevista l'iscrizione al Registro ovvero la partecipazione all'asta e, conseguentemente beneficiare degli incentivi avvalendosi della procedura di accesso diretto.

Nel caso all'esame gli elementi valorizzati dal GSE nella motivazione del provvedimento consistono, come detto, nella riconducibilità degli impianti ad un'unica iniziativa imprenditoriale, all'ubicazione dei punti di connessione degli stessi sulla medesima particella catastale.

Più in particolare, il GSE ha constatato che:

- a) nell'area di realizzazione di entrambi gli impianti risultano in esercizio altre cinque impianti di generazione di energia da fonte eolica che beneficiano di tariffe incentivanti;
- b) gli impianti identificati con codici FER000118 e FER000149 appartengono a soggetti tra loro riconducibili, in quanto la Società Servizio Italia Spa detiene il 99% delle quote della Cowatt s.r.l. e il 97,5% delle quote della Elettro Esco s.r.l.;
- c) i due impianti eolici condividono la Linea MT “Gorizze” - DP5038105, come riportato nei rispettivi regolamenti di esercizio;
- d) ancora, entrambi gli impianti sono entrati in esercizio nella medesima data (15 gennaio 2015) e sono stati autorizzati mediante DIA presentate in date prossime (DIA al Comune di Venosa prot. n. 08931 del 16/04/2010 e DIA al Comune di Barile prot. n. 01400 del 2/03/2010);
- e) infine, per entrambi gli impianti è stato rilasciato un Preventivo di Connessione transitorio dal quale si evince che: *“il valore massimo della potenza che può essere immessa sulla rete Enel [...] è autorizzato in via transitoria su vs. specifica richiesta. Tale valore massimo di potenza in immissione consentita potrà subire riduzioni, sino alla eventuale definitiva sospensione dell'ammissione stessa, qualora resa necessaria dall'entrata in esercizio di altri impianti di produzione aventi la soluzione di connessione sulla linea GORIZZE DP50-38105”.*

Parte ricorrente, in particolare, contesta che gli impianti siano allocati in particelle contigue, che siano riconducibili ad un unico assetto proprietario, che siano *“alimentati dalla stessa fonte”* in quanto tale definizione alluderebbe alla configurabilità di un unico punto di connessione alla rete elettrica, nel caso di specie non configurabile in quanto ciascuno dei due impianti sarebbe identificato da propri codici “POD”; inoltre l’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta da più impianti dipenderebbe da una scelta del soggetto distributore (l’Enel) e non dalle società produttrici di energia.

Tali rilievi non sono condivisibili.

3.1. In primo luogo deve essere evidenziato che, come affermato dalla giurisprudenza, qualora, come nel caso di specie, *“i misuratori sono posti sulla stessa particella catastale, ne deriva che – più in generale – gli stessi impianti cui essi afferiscono devono essere considerati come posti sulla medesima particella catastale, con conseguente rilevanza di ciò ai fini della norma antifrazionamento di cui all’art. 5, comma 2, lett. b, del D.M. 23 giugno 2016”* (così, TAR Lazio, III Ter, 3 settembre 2019 n. 10692).

Non vi è peraltro motivo per discostarsi da quanto già affermato dalla Sezione a proposito del contatore di scambio, che va senz’altro ritenuto elemento costitutivo dell’impianto poiché *“in tale senso depone chiaramente l’art. 2, comma 1 lett. a) D.M. 23 giugno 2016 il quale stabilisce la definizione generale di impianto valevole anche per la presente fattispecie; in tale definizione si comprendono infatti tra gli elementi costitutivi “i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi”; “Posto che il contatore di scambio registra l’energia immessa in rete e dunque l’energia per la quale il Gestore corrisponde l’incentivo (che l’art. 2 D.M. 23 giugno 2016 definisce come integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell’energia prodotta e corrisposta dal GSE al produttore “in riferimento alla produzione netta immessa in rete”), il Collegio ritiene che tale componente vada considerata parte integrante dell’impianto e come tale valga a determinare la localizzazione dell’impianto sulla medesima particella catastale come richiesto dall’art. 5, comma 2, lett. b) del D.M. 23 giugno 2016”* (TAR Lazio, III Ter, 23 maggio 2019 n. 6311, 6313, 6317).

È stato, inoltre, precisato che la decisione circa l’ubicazione dei contatori di scambio è direttamente e principalmente riconducibile al soggetto responsabile (dunque all’odierna ricorrente) e non dipende, invece, da una scelta del gestore della rete, se non in parte trascurabile e solo per ragioni tecniche, così che anche tale argomento di doglianza non può essere favorevolmente scrutinato (sent. 6311/2019 cit., nonché sent. 24 maggio 2017 n. 6206).



3.2. Le parti ricorrenti non hanno offerto, poi, alcun elemento atto a confutare quanto accertato dal Gestore in sede procedimentale, ossia l'appartenenza a un medesimo soggetto societario (Servizio Italia s.p.a.) della quasi totalità delle quote di Cowatt s.r.l. (99%) e di Elettro Esco s.r.l. (97,5%).

3.3. I dati fattuali come sopra scrutinati, individuati e valorizzati dal Gestore in sede procedimentale, sono pertanto ex se sufficienti per ritenere configurata in specie, un'ipotesi di artato frazionamento degli impianti.

4. In conclusione, per tutto quanto esposto, i ricorsi risultano infondati e come tali devono essere respinti.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li respinge.

Condanna le società ricorrenti al pagamento, in favore del GSE s.p.a., delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 3.000 (euro tremila/00) ciascuna, oltre oneri e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Luca De Gennaro, Presidente FF

Paola Patatini, Primo Referendario

Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Francesca Romano**

**IL PRESIDENTE**

**Luca De Gennaro**

**IL SEGRETARIO**